

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 1
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 7
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 9
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 11

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	12
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	14
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 77/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	16
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 78/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE	18
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 79/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE	20
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 80/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	22
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 81/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE	24
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	26
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 83/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 84/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000, del 2 ottobre 2000, che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino	32

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 101/1999 del Comitato misto SEE del 24 settembre 1999 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo gli atti comunitari rilevanti ai fini del SEE nel settore dell'alimentazione animale adottati tra il 1° gennaio 1998 e il 31 luglio 1999,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi della decisione 98/728/CE del Consiglio ⁽²⁾, delle direttive 98/92/CE ⁽³⁾, 1999/20/CE ⁽⁴⁾ e 1999/29/CE ⁽⁵⁾ del Consiglio, del regolamento (CE) n. 2821/98 del Consiglio ⁽⁶⁾, delle direttive 98/19/CE ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 51.

⁽³⁾ GU L 346 del 22.12.1998, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39.

98/51/CE⁽⁸⁾, 98/54/CE⁽⁹⁾, 98/64/CE⁽¹⁰⁾, 98/67/CE⁽¹¹⁾, 98/68/CE⁽¹²⁾, 98/87/CE⁽¹³⁾, 98/88/CE⁽¹⁴⁾, 1999/27/CE⁽¹⁵⁾, 1999/61/CE⁽¹⁶⁾, 1999/76/CE⁽¹⁷⁾, 1999/78/CE⁽¹⁸⁾ e 1999/79/CE⁽¹⁹⁾ della Commissione, dei regolamenti (CE) n. 1436/98⁽²⁰⁾, (CE) n. 2316/98⁽²¹⁾, (CE) n. 2374/98⁽²²⁾, (CE) n. 2785/98⁽²³⁾, (CE) n. 2786/98⁽²⁴⁾, (CE) n. 2788/98⁽²⁵⁾, (CE) n. 45/1999⁽²⁶⁾, (CE) n. 639/1999⁽²⁷⁾, (CE) n. 866/1999⁽²⁸⁾, (CE) n. 1245/1999⁽²⁹⁾, (CE) n. 1411/1999⁽³⁰⁾, (CE) n. 1594/1999⁽³¹⁾ e (CE) n. 1636/1999⁽³²⁾ della Commissione e della decisione 1999/420/CE⁽³³⁾ della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

Ai fini dell'accordo, le date relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti di cui all'allegato della presente decisione vanno interpretate come segue:

- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto preceda la data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore della presente decisione;
- qualora la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto sia successiva alla data di entrata in vigore della presente decisione, si applica la data di entrata in vigore o di attuazione dell'atto.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 25 dicembre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

⁽⁸⁾ GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43.

⁽⁹⁾ GU L 208 del 24.7.1998, pag. 49.

⁽¹⁰⁾ GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14.

⁽¹¹⁾ GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10.

⁽¹²⁾ GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32.

⁽¹³⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43.

⁽¹⁴⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45.

⁽¹⁵⁾ GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36.

⁽¹⁶⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 67.

⁽¹⁷⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 13.

⁽¹⁸⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 22.

⁽¹⁹⁾ GU L 209 del 7.8.1999, pag. 23.

⁽²⁰⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

⁽²¹⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

⁽²²⁾ GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3.

⁽²³⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 21.

⁽²⁴⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 25.

⁽²⁵⁾ GU L 347 del 23.12.1998, pag. 31.

⁽²⁶⁾ GU L 6 del 12.1.1999, pag. 3.

⁽²⁷⁾ GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6.

⁽²⁸⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

⁽²⁹⁾ GU L 150 del 17.6.1999, pag. 15.

⁽³⁰⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

⁽³¹⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 35.

⁽³²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

⁽³³⁾ GU L 162 del 26.6.1999, pag. 69.

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

della decisione n. 71/2000 del Comitato misto SEE

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) I seguenti trattini sono aggiunti al paragrafo 1 (direttiva 70/524/CEE del Consiglio):

- «— **398 L 0019**: Direttiva 98/19/CE della Commissione del 18 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39),
- **398 L 0092**: Direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 49),
- **398 R 2786**: Regolamento (CE) n. 2786/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 25),
- **398 R 2788**: Regolamento (CE) n. 2788/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 31),
- **398 R 2821**: Regolamento (CE) n. 2821/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 (GU L 351 del 29.12.1998, pag. 4),
- **399 R 0045**: Regolamento (CE) n. 45/1999 della Commissione dell'11 gennaio 1999 (GU L 6 del 12.1.1999, pag. 3),
- **399 L 0020**: Direttiva 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20),
- **399 L 0061**: Direttiva 1999/61/CE della Commissione del 18 giugno 1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 67)».

2) I paragrafi seguenti sono inseriti dopo il paragrafo 1 (direttiva 70/524/CEE del Consiglio):

- «1a. **398 R 2316**: Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4).
- 1b. **398 R 2374**: Regolamento (CE) n. 2374/98 della Commissione, del 3 novembre 1998, che autorizza nuovi additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 295 del 4.11.1998, pag. 3).
- 1c. **398 R 2785**: Regolamento (CE) n. 2785/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, relativo alla modifica della validità delle autorizzazioni degli additivi di cui all'articolo 9, lettera E, paragrafo 3, della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 21).
- 1d. **399 R 0639**: Regolamento (CE) n. 639/1999 della Commissione, del 25 marzo 1999, che concerne l'autorizzazione di un nuovo additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 82 del 26.3.1999, pag. 6).
- 1e. **399 R 0866**: Regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione, del 26 aprile 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21).
- 1f. **399 R 1245**: Regolamento (CE) n. 1245/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, riguardante l'autorizzazione di nuovi additivi negli alimenti per animali (GU L 150 del 17.6.1999, pag. 15).
- 1g. **399 R 1411**: Regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56).
- 1h. **399 R 1594**: Regolamento (CE) n. 1594/1999 della Commissione, del 20 luglio 1999, relativo alla modifica delle condizioni di autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 188 del 21.7.1999, pag. 35).
- 1i. **399 R 1636**: Regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione, del 26 luglio 1999, concernente l'autorizzazione di nuovi additivi e di nuovi impieghi di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17)».

- 3) Il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 3 (direttiva 93/113/CEE del Consiglio):
- «3a. **398 R 1436**: Regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione, del 3 luglio 1998, che autorizza alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15)».
- 4) I seguenti trattini sono aggiunti al paragrafo 5 (direttiva 79/373/CEE del Consiglio):
- «— **398 L 0087**: Direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998 (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43),
- **399 L 0061**: Direttiva 1999/61/CE della Commissione del 18 giugno 1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 67)».
- 5) Il seguente trattino è aggiunto al paragrafo 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione):
- «— **399 D 0420**: Decisione 1999/420/CE della Commissione del 18 giugno 1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 69)».
- 6) Il testo del paragrafo 7 (direttiva 92/87/CEE della Commissione) è soppresso.
- 7) Il testo seguente è aggiunto al paragrafo 10 (direttiva 95/10/CE della Commissione):
- «, modificata da:
- **399 L 0078**: Direttiva 1999/78/CE della Commissione del 27 luglio 1999 (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 22)».
- 8) Il seguente trattino è aggiunto al paragrafo 11 (direttiva 80/511/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0067**: Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10)».
- 9) Il seguente trattino è aggiunto al paragrafo 12 (direttiva 82/475/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0067**: Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10)».
- 10) Il seguente trattino è aggiunto al paragrafo 14 (direttiva 91/357/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0067**: Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10)».
- 11) I seguenti trattini sono aggiunti al paragrafo 14a (direttiva 96/25/CE del Consiglio):
- «— **398 L 0067**: Direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998 (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 10),
- **399 L 0061**: Direttiva 1999/61/CE della Commissione del 18 giugno 1999 (GU L 162 del 26.6.1999, pag. 67)».
- 12) Il seguente trattino è aggiunto al paragrafo 15 (direttiva 82/471/CEE del Consiglio):
- «— **399 L 0020**: Direttiva 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20)».
- 13) I seguenti trattini sono aggiunti al paragrafo 19 (prima direttiva 71/250/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0054**: Direttiva 98/54/CE della Commissione del 16 luglio 1998 (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 49),
- **399 L 0027**: Direttiva 1999/27/CE della Commissione del 20 aprile 1999 (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36)».

- 14) Il seguente trattino è aggiunto al paragrafo 20 (seconda direttiva 71/393/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0064**: Direttiva 98/64/CE della Commissione del 3 settembre 1998 (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14)».
- 15) I seguenti trattini sono aggiunti al paragrafo 21 (terza direttiva 72/199/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0054**: Direttiva 98/54/CE della Commissione del 16 luglio 1998 (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 49),
- **399 L 0079**: Direttiva 1999/79/CE della Commissione del 27 luglio 1999 (GU L 209 del 7.8.1999, pag. 23)».
- 16) I seguenti trattini sono aggiunti al paragrafo 22 (quarta direttiva 73/46/CEE della Commissione):
- «— **398 L 0054**: Direttiva 98/54/CE della Commissione del 16 luglio 1998 (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 49),
- **399 L 0027**: Direttiva 1999/27/CE della Commissione del 20 aprile 1999 (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36)».
- 17) Il testo del paragrafo 23 (quinta direttiva 74/203/CEE della Commissione) è soppresso.
- 18) Il testo del paragrafo 24 (sesta direttiva 75/84/CEE della Commissione) è soppresso.
- 19) Il testo seguente è aggiunto al paragrafo 31a (direttiva 95/53/CE del Consiglio):
- «, modificata da:
- **399 L 0020**: Direttiva 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20)».
- 20) Il paragrafo seguente è inserito dopo il paragrafo 31a (direttiva 95/53/CE del Consiglio):
- «31aa. **398 L 0068**: Direttiva 98/68/CE della Commissione, del 10 settembre 1998, che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da paesi terzi (GU L 261 del 24.9.1998, pag. 32)».
- 21) Il testo seguente è aggiunto al paragrafo 31b (direttiva 95/69/CE del Consiglio):
- «, modificata da:
- **398 L 0092**: Direttiva 98/92/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 49),
- **399 L 0020**: Direttiva 1999/20/CE del Consiglio del 22 marzo 1999 (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20)».
- 22) I paragrafi seguenti sono inseriti dopo il paragrafo 31b (direttiva 95/69/CE del Consiglio):
- «31ba. **398 L 0051**: Direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43).
- 31c. **398 L 0064**: Direttiva 98/64/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione degli amminoacidi, delle materie grasse grezze e dell'olaquinox negli alimenti per animali e che modifica la direttiva 71/393/CEE (GU L 257 del 19.9.1998, pag. 14).
- 31d. **398 L 0088**: Direttiva 98/88/CE della Commissione, del 13 novembre 1998, che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 45).

- 31e. **398 D 0728:** Decisione 98/728/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, relativa ad un sistema comunitario di tasse nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 51).
- 31f. **399 L 0027:** Direttiva 1999/27/CE della Commissione, del 20 aprile 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione dell'amprolium, del diclazuril e del carbadox negli alimenti per animali, che modifica le direttive 71/250/CEE e 73/46/CEE e che revoca la direttiva 74/203/CEE (GU L 118 del 6.5.1999, pag. 36).
- 31g. **399 L 0076:** Direttiva 1999/76/CE della Commissione, del 23 luglio 1999, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione del lasalocid sodico negli alimenti per animali (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 13)».
- 23) Il testo del paragrafo 32 (direttiva 74/63/CEE del Consiglio) è sostituito dal testo seguente:
- «**399 L 0029:** Direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32)».
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 72/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/98/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto frontale ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 44 (direttiva 88/77/CEE del Consiglio) nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **399 L 0096:** Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 (GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 45v (direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) nel capitolo I dell'allegato II dell'accordo è inserito quanto segue:

«, modificata da:

— **399 L 0098:** Direttiva 1999/98/CE della Commissione del 15 dicembre 1999 (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 14).»

*Articolo 3*I testi della direttiva 1999/96/CE e della direttiva 1999/98/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 62.

⁽²⁾ GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 14.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 73/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 51/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli agricoli o forestali a ruote⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/63/CE della Commissione, del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE recante attuazione dell'articolo 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli e forestali a ruote⁽⁴⁾.
- (5) Occorre adeguare la modifica della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

Il punto 1 (direttiva 74/150/CEE del Consiglio) nel capitolo II dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) È inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0002**: Direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23).»

- 2) Nella modifica, il primo, secondo e sesto trattino, contenenti le voci relative rispettivamente all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia, sono soppressi.

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 64.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 27.1.2000, pag. 66.

Articolo 2

Al punto 7 (direttiva 75/322/CEE del Consiglio) nel capitolo II dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0002**: Direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23).»

Articolo 3

Al punto 10 (direttiva 77/311/CEE del Consiglio) nel capitolo II dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 D 0063**: Decisione 2000/63/CE della Commissione del 18 gennaio 1999 (GU L 22 del 27.1.2000, pag. 66).»

Articolo 4

Al punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio) nel capitolo II dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0001**: Direttiva 2000/1/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 16).»

Articolo 5

I testi delle direttive 2000/1/CE e 2000/2/CE e della decisione 2000/63/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 74/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 56/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/91/CE della Commissione, del 23 novembre 1999, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il trattino seguente è aggiunto nel punto 52 (direttiva 90/128/CEE della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo:

«— **399 L 0091**: Direttiva 1999/91/CE della Commissione del 23 novembre 1999 (GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41).»*Articolo 2*I testi della direttiva 1999/91/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 72.

⁽²⁾ GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41.

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 75/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1069/98 della Commissione, del 26 maggio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 542/95, del 10 marzo 1995, concernente l'esame delle modifiche dei termini di un'autorizzazione all'immissione sul mercato che rientra nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1146/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 541/95 concernente lo studio della modifica dei termini di autorizzazione all'immissione sul mercato rilasciata da un'autorità competente di un Stato membro ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2743/98 del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/82/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/83/CE della Commissione, dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di sperimentazione delle specialità medicinali ⁽⁶⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 2 (direttiva 75/318/CEE del Consiglio) nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i seguenti trattini:

«— **399 L 0082:** Direttiva 1999/82/CE della Commissione dell'8 settembre 1999 (GU L 243 del 15.9.1999, pag. 7),

— **399 L 0083:** Direttiva 1999/83/CE della Commissione dell'8 settembre 1999 (GU L 243 del 15.9.1999, pag. 9).»

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 153 del 27.5.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 243 del 15.9.1999, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 243 del 15.9.1999, pag. 9.

Articolo 2

Al punto 15h [regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio] nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito quanto segue:

«, modificato da:

- **398 L 2743**: Regolamento (CE) n. 2743/98 del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU L 345 del 19.12.1998, pag. 3).»

Articolo 3

Al punto 15j [regolamento (CE) n. 541/95 della Commissione] nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito quanto segue:

«, modificato da:

- **398 R 1146**: Regolamento (CE) n. 1146/98 della Commissione del 2 giugno 1998 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 31).»

Articolo 4

Al punto 15k [regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione] nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo è inserito quanto segue:

«, modificato da:

- **398 R 1069**: Regolamento (CE) n. 1069/98 della Commissione del 26 maggio 1998 (GU L 153 del 27.5.1998, pag. 11).»

Articolo 5

I testi dei regolamenti (CE) n. 1069/1998 e (CE) n. 1146/98, del regolamento (CE) n. 2743/98 e delle direttive 1999/82/CE e 1999/83/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 57/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2593/1999 della Commissione, dell'8 dicembre 1999, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2728/1999 della Commissione, del 20 dicembre 1999, che modifica gli allegati, I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2757/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2758/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁵⁾.

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] nel capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo sono inseriti i seguenti trattini:

«— **399 R 2593**: Regolamento (CE) n. 2593/1999 della Commissione dell'8 dicembre 1999 (GU L 315 del 9.12.1999, pag. 26),

— **399 R 2728**: Regolamento (CE) n. 2728/1999 della Commissione del 20 dicembre 1999 (GU L 328 del 22.12.1999, pag. 23),

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 73.

⁽²⁾ GU L 315 del 9.12.1999, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 328 del 22.12.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 45.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 23.12.1999, pag. 49.

- **399 R 2757**: Regolamento (CE) n. 2757/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 45),
- **399 R 2758**: Regolamento (CE) n. 2758/1999 della Commissione del 22 dicembre 1999 (GU L 331 del 23.12.1999, pag. 49).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 2593/1999, (CE) n. 2728/1999, (CE) n. 2757/1999 e (CE) n. 2758/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 1999/77/CE della Commissione, del 26 luglio 1999, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (amianto)⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C₁₀₋₁₃, cloro, benzene, C₁₀₋₁₃-alchil derivati⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **399 L 0077**: Direttiva 1999/77/CE della Commissione del 26 luglio 1999 (GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18).»

Articolo 2

Dopo il punto 12h [regolamento (CE) n. 142/97 del Consiglio] nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente punto:

«12i. **399 R 2161**: Regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11).»

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 265 del 13.10.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42.

Articolo 3

Dopo il punto 18 (comunicazione C/130/93/pag. 2 della Commissione) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente punto:

- «19. **399 X 0721:** Raccomandazione 1999/721/CE della Commissione, del 12 ottobre 1999, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: 2-(2-butossietossi)etanolo, 2-(2-metossietossi)etanolo, alcani, C₁₀₋₁₃, cloro, benzene, C₁₀₋₁₃-alchil derivati (GU L 292 del 13.11.1999, pag. 42).»

Articolo 4

I testi della direttiva 1999/77/CE, del regolamento (CE) n. 2161/1999 e della raccomandazione 1999/721/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 78/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica l'allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 19/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2000/180/CE della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis*⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 12a (direttiva 91/414/CEE del Consiglio) nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 L 0010:** Direttiva 2000/10/CE della Commissione, del 1° marzo 2000 (GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28).»*Articolo 2*

Dopo il punto 12i [regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione] nel capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è inserito il punto seguente:

«12j. **32000 D 0180:** Decisione 2000/180/CE della Commissione, del 23 febbraio 2000, che proroga il periodo di tempo ammesso per le autorizzazioni provvisorie della nuova sostanza attiva *Pseudomonas chlororaphis* (GU L 57 del 2.3.2000, pag. 34).»*Articolo 3*I testi della decisione 2000/180/CE e della direttiva 2000/10/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 79/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica l'allegato XIII (trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 148/1999 del Comitato misto SEE del 5 novembre 1999⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

All'allegato XIII dell'accordo, dopo il punto 64b [regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio] è inserito il testo seguente:

«64c. **396 L 0067**: Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

- a) agli articoli 6, 9, 11 e 12, il termine "Commissione" è sostituito dal termine "Autorità di vigilanza EFTA" per quanto riguarda gli Stati EFTA;
- b) l'articolo 20, paragrafo 2 non si applica.»

Articolo 2

I testi della direttiva 96/67/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 dicembre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo^(*).

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

^(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 80/2000
del 2 ottobre 2000
che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 23/2000 del Comitato misto SEE del 25 febbraio 2000⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 2 (direttiva 72/211/CEE del Consiglio) dell'allegato XXI dell'accordo è sostituito dal testo seguente:

«**398 R 1165**: Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) L'Islanda fornisce i dati delle variabili 120 e 210 dei moduli A e D, i dati della variabile 210 del modulo B e i dati delle variabili 120, 123 e 210 del modulo C.
- b) Il Liechtenstein fornisce i dati della variabile 210 del modulo A, i dati delle variabili 135, 210 e 411 del modulo B, i dati della variabile 210 del modulo C e i dati della variabile 210 del modulo D.
- c) L'Islanda e il Liechtenstein forniscono i dati a partire dal primo trimestre del 2000.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1165/98 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo^(*).

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 81/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 16/2000 del Comitato misto SEE del 28 gennaio 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 18c [regolamento (CE) n. 23/97 del Consiglio] dell'allegato XXI dell'accordo è inserito il testo seguente:

«18d. **399 R 0530:** Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Il Liechtenstein è dispensato dal raccogliere i dati come richiesto dal regolamento.
- b) Per la Norvegia, la fornitura di informazioni su quanto segue:
 - ore lavorate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino,
 - tipo di contratto collettivo di lavoro in vigore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino,
 - tipo di contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), settimo trattino,è facoltativa.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

- 18e. **399 R 1726:** Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 530/1999 e del regolamento (CE) n. 1726/1999 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 82/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 99/1999 del Comitato misto SEE del 30 luglio 1999 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere le azioni preparatorie nell'ambito della promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali di cui alla linea di bilancio B5-3 3 4 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000.
- (3) Occorrerebbe pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa concretarsi nel corso dell'esercizio finanziario 2000,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 2 del protocollo 31 dell'accordo è aggiunto il paragrafo seguente:

- «6. A decorrere dal 1° gennaio 2000 gli Stati EFTA partecipano alle azioni comunitarie relative alla linea di bilancio seguente, inserita nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2000:

— **B5-3 3 4:** Promozione dei contenuti digitali europei sulle reti globali.»

Articolo 2

I termini «paragrafo 5» nei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 del protocollo 31 dell'accordo sono sostituiti da «paragrafi 5 e 6».

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 296 del 23.11.2000.

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 37/2000 del Comitato misto SEE del 31 marzo 2000 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere un programma d'azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica [decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾] e un programma d'azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica [decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾].
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 16 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:
 - «— **399 D 0372:** Decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulla prevenzione delle lesioni personali nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2003) (GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1);
 - **399 D 1296:** Decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 1999, che adotta un programma di azione comunitaria sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica (1999-2001) (GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7).»
- 2) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi tre trattini del paragrafo 1 a decorrere dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1° gennaio 1997, al programma di cui al quinto trattino a decorrere dal 1° gennaio 1998 e ai programmi di cui al sesto, al settimo e all'ottavo trattino a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

⁽¹⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 46 del 20.2.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 15 dicembre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
G. S. GUNNARSSON

(*) Comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 84/2000****del 2 ottobre 2000****che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 37/2000 del Comitato misto SEE del 31 marzo 2000⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere una rete per la sorveglianza epidemiologica e il controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità [decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾].
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2000,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 16 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

- 1) Alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— **398 D 2119**: Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità (GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1).»

- 2) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi tre trattini del paragrafo 1 a decorrere dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al quarto trattino a decorrere dal 1° gennaio 1997, al programma di cui al quinto trattino a decorrere dal 1° gennaio 1998 e ai programmi di cui al sesto, al settimo, all'ottavo e al nono trattino a decorrere dal 1° gennaio 2000.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000.

⁽¹⁾ GU L 141 del 15.6. 2000, pag. 65.

⁽²⁾ GU L 268 del 3.10.1998, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 85/2000

del 2 ottobre 2000

che modifica il protocollo 47 dell'accordo SEE sull'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 47 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 64/2000 del Comitato misto SEE del 28 giugno 2000 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 160/2000 della Commissione, del 24 gennaio 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 3201/90 recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 26 [regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione] nell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo è inserito il seguente trattino:

«— **32000 R 0160**: Regolamento (CE) n. 160/2000 della Commissione del 24 gennaio 2000 (GU L 19 del 25.1.2000, pag. 19).»*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 160/2000 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 3 ottobre 2000, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2000.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

G. S. GUNNARSSON

⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 19 del 25.1.2000, pag. 19.

(*) Non è stata comunicata la sussistenza di obblighi costituzionali.